



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO  
(PROVINCIA DI PESCARA)

Piazza Marconi 24 – 65010 – Cappelletto sul Tavo (PE) - Tel. 085/4470135 085/4471217 Fax  
085/4471172 - Cod.Fisc. 00192710689

Internet: [www.cappellettosultavo.com](http://www.cappellettosultavo.com) – E MAIL: [cappellettosultavo@pec.it](mailto:cappellettosultavo@pec.it)

---

Prot. n. 11286 Data 19.11.2018

**Spett.le**  
**Revisore dei Conti**  
**Dott. Antonio Della Croce**

**Email: [antonio.dellacroce@gmail.com](mailto:antonio.dellacroce@gmail.com)**

**OGGETTO: relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo parte economica anno 2018 - Comune di Cappelletto sul Tavo (PE).**

La presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al CCDI, parte economica 2018, è redatta secondo le indicazioni della Circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012, nel rispetto dell'art. 40 del D. Lgs 30.3.2001 n° 165 che al comma 3 sexies prevede la redazione di una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all'art. 40-bis, c.1, a corredo della stipulazione del contratto decentrato.

Relazione illustrativa

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto ed  
autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge

<b>Data di accordo definitivo</b>		25.10.2018
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		1 gennaio/31 dicembre 2018 parte economica
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		<b>Parte Pubblica:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• D.ssa Catia Di Costanzo Responsabile del Settore I (Presidente);</li><li>• Giacomo Cilli – Responsabile Settore II – componente</li><li>• Giuseppe Spoleti – Responsabile Settore III – componente</li><li>• Luciano D’Addazio – Responsabile Settore IV - componente</li></ul> <b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• C.I.S.L. FP</li><li>• U.I.L. FPL</li><li>• C.G.I.L. FP</li><li>• C.S.A.</li></ul> <b>Organizzazioni sindacali firmatarie:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• C.I.S.L. FP</li><li>• C.S.A.</li></ul>
<b>Soggetti destinatari</b>		Dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e, per taluni istituti, a tempo determinato, full-time e part-time, in servizio presso il Comune di Cappelle sul Tavo
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Criteri di destinazione delle risorse decentrate di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999 (art. 68 CCNL 21.05.2018)
<b>Rispetto dell’iter, adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell’Organo di controllo interno.</b>	La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della certificazione da parte dell’Organo di Revisione
	<b>Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</b>	Nel caso in cui il l’Organo di Revisione dovesse effettuare rilievi, di questi se ne darà atto nella trascrizione della versione definitiva della relazione, da adottarsi prima della sottoscrizione definitiva.

	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	<b>È stato adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 con delibera di Giunta n. 57 del 14.12.2016.</b>
		<b>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 con delibera di Giunta n. 2 del 12.02.2014.</b>
		<b>A seguito della pubblicazione della deliberazione, si effettuerà la pubblicazione prescritta dall'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009 (Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sottosezioni "Programma triennale per la trasparenza" e "Piano e relazione sulle performance" del sito istituzionale)</b>
		<b>Per l'annualità 2018 non è prevista l'erogazione di istituti di performance che siano remunerati con il fondo delle risorse decentrate.</b>
<b>Eventuali osservazioni</b>		

**Modulo 2**  
**Illustrazione dell'articolato del contratto**

La Giunta Comunale, con deliberazione n° 82 del 23.10.2018, ha dettato gli indirizzi per la contrattazione 2018, stabilendo che, "vista la complessità della materia e i tempi necessari per la conduzione delle trattative, è presumibile supporre che il nuovo CCDI entrerà in vigore non prima del 1° gennaio 2019, e che pertanto, nelle more della conclusione della procedura e della definizione del contratto, che produrrà i propri effetti dalla data della sottoscrizione, gli istituti saranno regolati dalle norme del precedente CCDI, che conserva la propria vigenza fino a sottoscrizione di nuovo contratto"; e pertanto "di stabilire, per il 2018, di procedere al solo accordo economico sull'utilizzo delle risorse, sulla scorta del CCDI sottoscritto in data 29.12.2016, tuttora vigente, avviando nel contempo le trattative per addivenire alla stipula del nuovo CCDI normativo, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione della propria piattaforma contrattuale da sottoporre all'esame delle OO.SS."

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2018 è stato quantificato con determinazioni del Responsabile del Settore I n. 184 del 08.06.2018, n° 315 del 22.10.2018 e n° 349 del 19.11.2018.

La quantificazione del fondo ha tenuto conto dei restrittivi vincoli di finanza pubblica in materia di contenimento della spesa di personale, in particolare le recenti disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 che prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non

può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

La quantificazione del fondo ha tenuto conto dunque dell'importo del fondo dell'annualità 2016, quantificato con determinazione del Responsabile del Settore I n° 232 del 23.12.2016 in applicazione dell'art. 1, comma 236, della L. 208/2015, in € 37.419,09, limitatamente alla sola parte stabile; successivamente, con determinazione n° 347 del 19.11.2018, il limite rappresentato dal fondo risorse decentrate dell'anno 2016 è stata rideterminato in € **37.907,68**, a seguito dell'inserimento dell'incremento di cui all'art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004, relativo allo 0,20% del monte salari 2001, che non era stato calcolato all'epoca della quantificazione.

Con verbale di riunione del 25.10.2018, nelle more della contrattazione sul nuovo CCDI normativo, a seguito del CCNL del 21.05.2018, è stato raggiunto un accordo solo economico per l'annualità 2018.

L'accordo risulta compatibile con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, in particolare con le norme della contrattazione di primo livello.

### **Meritocrazia e premialità**

Per quanto riguarda la coerenza del contratto integrativo con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa (coerenza con il Titolo III del D. Lgs. 150/2009, vincoli contrattuali e giurisprudenza contabile), si ricorda che il termine stabilito per l'adeguamento alla nuova normativa era il 31 dicembre 2011, per cui i contratti non adeguati cessavano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012.

Ai sensi della citata normativa le disposizioni individuate dall'art. 74 comma 2, costituiscono "principi generali dell'ordinamento", per cui sussiste l'obbligo di adeguamento da parte dell'ente locale, per alcune materie, tra le quali le seguenti: **Misurazione, valutazione e trasparenza della performance** (Obbligo di misurare e valutare la performance organizzativa ed individuate (intesa come valutazione della prestazione), condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance e di pubblicizzare le relative informazioni (art. 3) - **Merito e Premi** (Obbligo dell'Amministrazione di utilizzare, per l'applicazione delle nuove regole sul merito e la premialità, le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in modo che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 17, comma 2); Obbligo di utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, e divieto di distribuire incentivi e premi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi (art. 18).

Nell'anno 2016 è stato adottato il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 con delibera di Giunta n. 57 del 14.12.2016.

Non vi sono nell'anno 2018 risorse destinate alla performance.

### **Progressioni orizzontali**

Non sono previste nuove progressioni orizzontali a valere sul fondo 2018.

## **Relazione tecnico-finanziaria**

### **Modulo 1**

#### **La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, la cui disciplina fondamentale, a seguito della sottoscrizione del CCNL 21.05.2018, è contenuta nell'art. 67 del CCNL, che si riporta testualmente:

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.

33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel

fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

Per ciò che concerne le risorse decentrate variabili, la disciplina delle stesse è contenuta nell'art. 67, comma 3, che regola le seguenti ipotesi di incremento:

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2018 risulta alimentato dalle risorse come di seguito specificato:

### **Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

**Art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018:** unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017: **€ 44.957,13**

**Art. 67, comma 2, lett. b):** un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: **€ 654,20**

**TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2018: € 45.611,33**

### **Sezione II – Risorse variabili**

**art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 21 maggio 2018:** *i risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 : € 5.279,64;*

**TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI: € 5.279,64**

### **Sezione III – Decurtazioni del Fondo**

L'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, già sopra richiamato, prevede: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.*

Con determinazione del Responsabile del Settore I n° 232 del 23.12.2016 è stato quantificato il fondo risorse decentrate per l'anno 2016, in applicazione all'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), calcolando il totale delle risorse decentrate, limitatamente alla parte stabile, in **€ 37.419,09**, procedendo come segue ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato comma 236:

- a) in primo luogo, il fondo risorse decentrate 2016 è stato quantificato applicando integralmente le previsioni contrattuali sopra riportate;
- b) Preliminarmente, l'importo delle risorse decentrate stabili è stato ricondotto all'importo delle stesse calcolate con riferimento all'anno 2015: pertanto è stato considerato, per il 2016, un totale delle risorse stabili di **€ 37.419,09**;

- c) In secondo luogo, è stata calcolata la riduzione proporzionale, relativa alla riduzione del personale in servizio, da applicare all'importo come sopra determinato, pari a zero nell'anno in argomento;

Con successiva determinazione del responsabile del Settore I n° 347 del 19.11.2018, è stato aggiunto nella quantificazione del fondo 2016 l'importo di € 488,59, relativo allo 0,20% del monte salari 2001; ciò sulla scorta del richiamato art. 67, comma 1, del CCNL 22.05.2018, che specifica come l'unico importo consolidato comprenda anche tale incremento, nel caso in cui non sia stato destinato nell'anno 2017, al finanziamento delle alte professionalità.

Pertanto, ai sensi del sopra richiamato 23 del D. Lgs. 75/2017, il limite che deve essere rispettato nella quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018 è pari a € 37.907,68.

Nella quantificazione del fondo per l'annualità 2018, può essere considerato escluso ai fini del rispetto del limite del fondo dell'anno 2016 l'incremento operato ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b), pari a € 654,20, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- la dichiarazione congiunta n. 5, testualmente recita: *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."*
- La deliberazione della Carte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n° 19/2018, così conclude: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

Di conseguenza, il totale delle risorse stabili soggette al limite previsto dall'art. 23 è pari a € 44.957,13; tale importo è stato assoggettato ad una decurtazione di € 7.049,45 per ricondurre le stesse al limite rappresentato dal fondo per l'anno 2016.

Per ciò che concerne le risorse variabili, sono state applicate le seguenti disposizioni:

- l'art. 14, comma 3, del citato CCNL 1999, ai sensi del quale *"I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 15, in sede di contrattazione decentrata integrativa ...."*;
- l'art. 67, comma 3, che testualmente prevede:  
*3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:*
  - a) ....
  - b) ....
  - c) ....
  - d) ....
  - e) *degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;*
- l'art. 39, comma 1, del CCNL 14.09.2000 che prevede che *"il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999"*;

Pertanto è stata iscritta nella parte variabile del fondo risorse decentrate la somma di € 5.279,64, relativa ai risparmi accertati a consuntivo relativi al fondo straordinario anno 2017, al netto del compenso per lavoro straordinario prestato in occasione di eventi calamitosi, per il quale è previsto il rimborso da parte della regione Abruzzo, per un totale di € 3.177,08, nonché la somma di € 2.101,56 per risparmi da lavoro straordinario dell'anno 2016, non utilizzati nell'anno 2017;

Tale somma è esclusa dal rispetto del limite dell'anno 2016, sulla scorta di numerosi orientamenti; in particolare ci si è conformati:

- alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 16 del 2 maggio 2012, che, nel segnalare gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9, comma 2-bis, precisa che *"non rilevano, ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente e*

*rinviate all'anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate".* Le somme di cui trattasi non costituiscono pertanto un incremento di spesa da assoggettare al limite di cui al citato art. 9 comma 2-bis e quindi non rilevano ai fini dello stesso in quanto esterne alla volontà di calmierazione chiaramente sottesa dal legislatore (cfr. parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 4270 del 24.01.2013, in risposta a specifico quesito della Città di Chioggia); tale interpretazione si può utilizzare anche per l'applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, norma di contenuto pressoché identico all'art. 9, comma 2-bis del D. L. 78/2010, volta a contenere gli oneri relativi al trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti;

- alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 19 del 27.04.2017, relativa alla compilazione del Conto Annuale 2016, la quale rispetto al fondo 2016 così argomenta: *"non rilevano sul limite 2015, in analogia con l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, ..... Le economie fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (così come le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente"* (pag. 168);

#### **Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Si espone un prospetto riepilogativo del fondo sottoposto a certificazione:

<b>ANNO 2018</b>	
<b>RISORSE STABILI</b>	
Art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	€ 44.957,13
Art. 67, comma 2, lett. b)	€ 654,20
<b>TOTALE RISORSE STABILI 2018</b>	<b>€ 45.611,33</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI 2018 ASSOGGETTATE AL LIMITE</b>	<b>€ 44.957,13</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2016</b>	<b>€ 37.907,68</b>
Decurtazione per ricondurre le risorse al corrispondente importo 2016	€ 7.049,45
<b>TOTALE RISORSE STABILI RICONDOTTE ALL'IMPORTO 2016</b>	<b>€ 38.561,88</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI RIDOTTE</b>	<b>€ 38.561,88</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
Art. 67, comma 3, lett. e) (risparmi straordinari a consuntivo)	€ 5.279,64
Art. 15, comma 1, lett. k (incentivi progettazione)	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k (recupero ICI)	€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 5.279,64</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 43.841,52</b>
<b>VERIFICA LIMITE ANNO 2016</b>	
Limite anno 2016	€ 37.907,68

Somme 2018 escluse dal limite	€ 5.933,84
Totale fondo anno 2018 al netto somme escluse	€ 37.907,68
<b>RISPETTO LIMITE</b>	<b>OK</b>

## Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sussistono

### Modulo II

#### Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione.

- **Progressioni economiche orizzontali in godimento: € 20.661,74**

Tale somma viene considerata al lordo degli incrementi derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali; corrispondentemente, il fondo viene incrementato, ai sensi della Dichiarazione congiunta n° 14 del CCNL 22.01.2004, delle somme necessarie a consentire il riallineamento delle progressioni in godimento, che sono poste a carico del bilancio. (art. 17, comma 2, lett. b del CCNL 1° aprile 1999, art. 5 CCNL 31 marzo 1999); si tratta della spesa per progressioni economiche realizzate fino al 2008. Viene inoltre incrementato, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 22.05.2018, dei differenziali tra la posizione di ingresso e la posizione di sviluppo nella categoria. A carico del fondo 2018 non sono previste nuove progressioni orizzontali.

- **Indennità di comparto: € 7.149,48**

Tale compenso è interamente disciplinato dall'art. 33, comma 4, del CCNL 22 gennaio 2004.

- **Indennità di turno: € ///**

Detto istituto non viene esercitato nel Comune di Cappelle, e quindi non viene erogata la relativa indennità.

- **Indennità di maneggio valori: € 800,00**

Tale compenso è previsto dall'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL 1° aprile 1999; l'art. 36 del CCNL 14 settembre 2000 dispone che "1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità stabiliti in sede di contrattazione decentrata possono variare da un minimo di L. 1.000 (€ 0,51) ad un massimo di L. 3.000 (€ 1,54). Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCCNL dell'1.4.1999. 2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1." Il CCDI normativo sottoscritto tra la parti in data 28.12.2016, prevede che l'indennità giornaliera sia erogata nella misura seguente:

- a) Euro 1,55 per maneggio valori pari o superiore ad € 5.000,00 annui;
- b) Euro 1,00 per maneggio valori compresi tra € 3.000,00 e € 5.000,00 annui;
- c) Euro 0,52 per maneggio valori fino ad € 3.000,00 annui.

- **Indennità di reperibilità: € 1.500,00**

Tale indennità è prevista dall'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL 1° aprile 1999, richiamato dall'art. 13 del CCDI normativo vigente; il valore dell'indennità di reperibilità non è oggetto di contrattazione decentrata in quanto determinato dall'art. 23 del CCNL 14 settembre 2000, ed è corrisposto tipicamente al personale addetto ai servizi di stato civile.

- **Indennità per orario ordinario di lavoro festivo – notturno – notturno festivo e per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale : € 750,00**

Tali indennità sono previste dall'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL 1° aprile 1999, e dall'art. 24 del CCNL 14 settembre 2000; il valore dell'indennità non è oggetto di contrattazione decentrata in quanto determinato dai CCNL sopra richiamati.

• **Risorse ex art. 15, comma 1, lett. k): € 0,00**

Si fa riferimento alle risorse destinate alla incentivazione del personale da specifiche disposizioni di legge.

**TOTALE impieghi/destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa: € 30.861,22**

**Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo**

• **Indennità per particolari responsabilità: € 10.930,30**

La corresponsione dei compensi per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità affidate al personale di cat. B, C e D non titolare di posizione organizzativa, previsto dall'art. 17, comma 2, lett. f), avviene secondo la disciplina normativa prevista dal CCDI normativo sottoscritto in data 28.12.2016, art. 12.

• **Indennità per particolari specifiche responsabilità: € 450,00**

Secondo la disciplina e dell'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1° aprile 1999 e dell'art. 210 del CCDI sottoscritto in data 28.12.2016, art. 11, le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, relative:

- a) compete al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale; URP;
- b) compensa le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.
- c) Compensa le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile
- d) Compensa le specifiche responsabilità di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi sono compensate con un importo annuo lordo fino a € 300.

• **Indennità di rischio: € 800,00.**

Tale indennità è prevista dall'art. 37 del CCNL 14 settembre 2000 e dall'art. 17 del CCDI normativo sottoscritto in data 28.12.2016, che individua le mansioni del personale del personale operaio, ascrivito alle categorie A e B, per cui la relativa indennità, determinata nel suo ammontare dal CCNL ed al momento pari ad € 30,00 mensili, compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio.

• **Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate: € 800,00**

Il compenso è destinato a remunerare attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C. Le fattispecie di attività interessate e le misure dei singoli compensi sono stabilite in sede di contrattazione decentrata. dall' del CCDI normativo, Il CCDI normativo sottoscritto in data 28.12.2016 art. 22 ne prevede l'attribuzione alle categorie A-B-C, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa. L'indennità compete per le prestazioni di lavoro in condizioni di disagio, per ogni giorno di effettiva esposizione nella misura, su base mensile, di € 30,00.

• **Compensi premiali/performance: € ///**

**Nell'anno 2018 non sono stati previsti compensi per l'incentivazione del merito.**

**TOTALE impieghi/destinazioni specificatamente regolati dal Contratto integrativo: € 12.980,30**

**Sezione III – Destinazioni ancora da regolare**

Non ci sono destinazioni ancora da regolare

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

- a. **TOTALE impieghi/destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa: € 30.861,22**
- b. **TOTALE impieghi/destinazioni specificatamente regolati dal Contratto integrativo: € 12.980,30**
- c. **TOTALE destinazioni ancora da regolare: € 0**

**TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE: € 43.841,52**

**Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non ci sono destinazioni ancora da regolare

**Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

a. Si attesta il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

**TOTALE RISORSE STABILI: € 38.561,88**

**TOTALE UTILIZZI STABILI: € 27.811,22**

b. Per quanto riguarda la coerenza del contratto integrativo con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa (coerenza con il Titolo III del D. Lgs. 150/2009, i vincoli contrattuali e la giurisprudenza contabile), l'erogazione dei compensi premiali è disciplinata dal "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 adottato con delibera di Giunta n. 57 del 14.12.2016.

Condizioni inderogabili per l'erogazione dei compensi premiali sono l'adozione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance, opportunamente validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Nell'anno 2018 non si sono avute assegnazioni di obiettivi o progetti, e non è stata erogata la performance.

C. Non è prevista la realizzazione di progressioni economiche orizzontali a carico del fondo 2018.

**Modulo III**

**Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

	2017
<b>UNICO IMPORTO ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004</b>	<b>€ 36.872,99</b>
<b>a cui si aggiungono:</b>	
Art. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001 (dal 01/01/2004 al 31/12/2014)	€ 959,00
Art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006	€ 1.862,21
Art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008	€ 2.098,57
Dichiarazione congiunta n° 14	€ 2.675,77
Art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004	€ 488,59
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 44.957,13</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2016</b>	<b>€ 37.907,68</b>
Decurtazione per ricondurre le risorse al corrispondente importo 2016	€ 7.049,45
Decurtazione per ricondurre le risorse al corrispondente importo 2016	
<b>TOTALE RISORSE STABILI RICONDOTTE ALL'IMPORTO 2016</b>	<b>€ 37.907,68</b>
	<b>€ 37.419,09</b>

<b>RISORSE VARIABILI</b>	
Art. 15, comma 1, lett. m)	€ 4.611,47
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 4.611,47</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 42.519,15</b>

<b>ANNO 2018</b>	
<b>RISORSE STABILI</b>	
Art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	€ 44.957,13
Art. 67, comma 2, lett. b)	€ 654,20
<b>TOTALE RISORSE STABILI 2018</b>	<b>€ 45.611,33</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI 2018 ASSOGGETTATE AL LIMITE</b>	<b>€ 44.957,13</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2016</b>	<b>€ 37.907,68</b>
Decurtazione per ricondurre le risorse al corrispondente importo 2016	€ 7.049,45
<b>TOTALE RISORSE STABILI RICONDOTTE ALL'IMPORTO 2016</b>	<b>€ 38.561,88</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI RIDOTTE</b>	<b>€ 38.561,88</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
Art. 67, comma 3, lett. e) (risparmi straordinari a consuntivo)	€ 5.279,64
Art. 15, comma 1, lett. k (incentivi progettazione)	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k (recupero ICI)	€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 5.279,64</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 43.841,52</b>
<b>VERIFICA LIMITE ANNO 2016</b>	
Limite anno 2016	€ 37.907,68
Somme 2018 escluse dal limite	€ 5.933,84
Totale fondo anno 2018 al netto somme escluse	€ 37.907,68
<b>RISPETTO LIMITE</b>	<b>OK</b>

#### Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

**Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di impostazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti del fondo oggetto di certificazione. In particolare, a bilancio, le voci sono iscritte, per quanto riguarda gli utilizzi stabili (PEO in godimento ed indennità di comparto), nei capitoli retribuzione afferenti a ciascun dipendente, e per i restanti utilizzi nell'ex capitolo 1810 art. 0 del bilancio di previsione 2018/2020, nel rispetto dei limiti di legge e di contratto. Inoltre, il risparmio da lavoro straordinario previsto nella parte variabile del fondo è in parte iscritto in conto residui anno 2016 e 2017 al cap. 1810 art. 5.

Si sottolinea come, peraltro, già in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'iscrizione del fondo risorse decentrate, come sopra quantificato, risulta compatibile con il rispetto dei limiti più generali alla spesa di personale, in particolare con il rispetto del limite previsto dal comma 557 della L. 296/2006.

**Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato**

Come risulta evidente, il limite complessivo del fondo è stato rispettato, così come è rispettato il limite degli impieghi stabili rispetto al totale delle risorse stabili.

ANNO 2017

	<b>Importo disponibile</b>	<b>Importo da liquidare</b>
Indennità di rischio	€ 1.500,00	€ 1.089,23
Indennità di disagio	€ 1.500,00	€ 1.089,23
Specifiche responsabilità lett. f)	€ 8.600,00	€ 8.533,28
Specifiche responsabilità lett. i)	€ 600,00	€ 450,00
Reperibilità	€ 2.200,00	€ 1.714,07
Indennità maneggio valori	€ 800,00	€ 511,50
Maggiorazione oraria	€ 385,63	€ 95,76
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.585,63</b>	<b>€ 13.483,07</b>

**Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di impostazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti del fondo oggetto di certificazione. In particolare, a bilancio, le voci sono iscritte, per quanto riguarda gli utilizzi stabili (PEO in godimento ed indennità di comparto), nei capitoli retribuzione afferenti a ciascun dipendente, e per i restanti utilizzi nell'ex capitolo 1810 art. 0 del bilancio di previsione 2016/2018, nel rispetto dei limiti di legge e di contratto. Inoltre, il risparmio da lavoro straordinario previsto nella parte variabile del fondo è in parte iscritto in conto residui anno 2016 E 2017 al cap. 1810 art. 5.

In conclusione, la contrattazione decentrata integrativa 2018, stante la consistenza del fondo ordinario, trova allocazione bilancio di previsione 2018/2020, nel rispetto dei limiti di legge e di contratto.

Il Responsabile del Settore I  
Presidente della Delegazione di Parte Pubblica

  
D.ssa Caffia Di Costanzo